



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO, in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA l’istanza avanzata dal sig. ZHURAVLEV ALEKSEI, cittadino della Federazione russa, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

“Diploma n. MT 268958 rilasciato dall’Istituto Professionale di Meccanica Aeronautica A.V. Belyshev della città di Vladimir presso il Ministero dell’Industria Aeronautica dell’URSS, in data 02/03/1989 dopo 4 anni di studi, dal 1985 al 1989, all’indirizzo “Attrezzature elettriche per imprese industriali e impianti” e al termine di 13 anni di scolarità, che gli ha conferito la qualifica di elettrotecnico, per il riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, **lett. a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, limitatamente agli Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, lett. g) Impianti di protezione antincendio**, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

CONSIDERATO che Il Consolato generale d’Italia a Mosca conferma il titolo di studio e dichiara che il riferito diploma abilita allo svolgimento della professione di “Elettrotecnico” con la specializzazione in “Attrezzature elettriche per imprese industriali e impianti”, che è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso e l’esercizio della professione secondo la qualificazione e specializzazione ricevuta, in tutte le forme, senza bisogno di ulteriori requisiti in base alla legge federale n. 273 “sull’istruzione nella Federazione russa del 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO il piano della formazione rilevato nel supplemento al diploma;

CONSIDERATO che l’interessato non possiede esperienza lavorativa in società autorizzate all’attività di installazione impianti;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019 su parere conforme delle Associazioni nazionali di categoria CNA e Confartigianato, con le precisazioni di cui sopra, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica posseduto **idoneo** a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

gennaio 2008, n. 37, **lett. a)** *Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **limitatamente** agli Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **subordinatamente** al superamento di una misura compensativa così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività, non supportata da adeguata esperienza lavorativa nel settore. In Italia, ai sensi del D.M. 37/2008, art. 4 lettera b)* l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico è possibile se si è in possesso di un titolo di studio di scuola superiore di secondo grado e di inserimento lavorativo di almeno due anni in società autorizzate all'attività di installazione impianti negli edifici. In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata nella prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 01 settembre 2017 recanti “ Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica”

La prova attitudinale è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di installazione di impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, **lett. a)** *Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, limitatamente agli Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale.

VISTO, altresì, che la Conferenza ha ritenuto il titolo di qualifica **non idoneo** a consentire in Italia l'esercizio della professione di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lett. g)** *Impianti di protezione antincendio*, poiché Il diploma conseguito nella federazione sovietica **COMPRENDE** insegnamenti non pertinenti agli impianti di protezione antincendio, che richiedono una preparazione più complessa, riferita anche agli impianti idrici e sanitari;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0049283 del 04 marzo 2019, ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che l'interessato è attualmente residente a Vladimir, in Russia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 1-bis del citato D.P.R. 394/99, il riconoscimento del titolo può essere richiesto dagli stranieri non soggiornanti in Italia;

FATTI SALVI gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativamente al rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, nel rispetto della vigente normativa in materia di quote di flussi migratori;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta in data 05 settembre 2018, tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. ZHURAVLEV ALEKSEI, cittadino della Federazione russa,, nato a Vladimir, in data *07/05/1970*, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lett. a)** *Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, limitatamente* agli *Impianti di produzione, trasformazione, trasporto,*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

*distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **subordinatamente** all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.*

2. La domanda di riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, **lettera g) Impianti di protezione antincendio, è respinta** per mancanza dei requisiti tecnici professionali minimi.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 3.

Roma, 20 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ALLEGATO A

La prova attitudinale, di cui al Decreto Direttoriale 01 settembre 2017 recanti “Disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica” consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, **lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere**, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività regolamentata di **installazione impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, limitatamente agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.**

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

LETTERA A) ELETTRICITÀ'

Parte pratico –teorica

1. *Tipologie di lavoro elettrico*
 - a. Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico
 - b. Scelta del tipo di lavoro elettrico
 - c. Lavoro elettrico e non elettrico
 - d. Distanze regolamentate DL, DV e DA9
2. *Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni*
 - a. Delimitazione della zona di lavoro

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



- b. Parti attive pericolose
 - c. Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico
 - d. Caratteristiche dei lavoratori elettrici
 - e. Comunicazioni per lavori complessi: piano di lavoro, piano d'intervento e documento di consegna-restituzione impianto
3. Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione
- a. Sequenza operativa
 - b. Documentazione
 - c. Organizzazione
 - d. Prova al banco
4. Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione
- a. Tipologie di lavoro sotto tensione
 - b. Organizzazione del lavoro
 - c. Lavori sotto tensione a contatto
 - d. Lavori sotto tensione a distanza
 - e. Prova al banco
5. Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione
- a. Sezionamento e provvedimenti per evitare richiusure intempestive
 - b. Messa a terra e in cortocircuito
 - c. Prova al banco
 - d.
6. Lavori elettrici in prossimità AT/BT
- a. Condizioni preliminari
 - b. Possibili procedure di sicurezza: impedimento e distanza sicura
 - c. Prova al banco
7. Lavori elettrici misti, particolari e semplici
- a. Lavori elettrici di tipo misto
 - b. Sostituzione lampade e fusibili
 - c. Misure e prove
8. Interventi semplici su quadri elettrici BT
- a. Norma CEI EN 50274

Parte teorica:

9. I lavori elettrici e il Dlgs 81/08
- a. La valutazione del rischio elettrico
 - b. La legislazione della sicurezza elettrica
 - c. Lavoro elettrico e lavoro ordinario
 - d. Qualificazione del personale



10. Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica
 - a. Resistenza elettrica del corpo umano
 - b. Effetti dell'elettricità sul corpo umano

11. Curve di pericolosità e di sicurezza DPI e attrezzi per lavori elettrici
 - a. Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08
 - b. I principali DPI elettrici
 - c. Attrezzi per lavori sotto tensione BT
 - d. Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, regione Trentino Alto Adige, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla:

Provincia Autonoma di BOLZANO – Alto Adige
Ripartizione 35 - artigianato industria e commercio e turismo
35.1 - Ufficio artigianato
palazzo 5 Via Raiffeisen, 5
Bolzano 39100

La Provincia Autonoma di BOLZANO ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Provincia Autonoma di BOLZANO, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura provinciale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione della Provincia Autonoma di BOLZANO di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.